

Art.862 C.C.

Articolo 862 C.C.

CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in s.o. G.U. n. 79 del 4-4-1942

dal Libro Terzo - Della proprietà

dal Titolo II: DELLA PROPRIETÀ

dal Capo II: Della proprietà fondiaria

Sez. III: Della bonifica integrale

Art. 862 - Consorzi di bonifica

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

